



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

COORDINAMENTO REGIONALE DELLE CONSULTE PROVINCIALI DEGLI
STUDENTI

Istituzione

REGOLAMENTO INTERNO
adottato nella seduta del 2 dicembre 2010

Art. 1

Composizione

Il Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti - previsto dall'art. 6 comma 5 del D.P.R. 10/10/1996, n. 567 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 5 comma 3 del D.P.R. 21/11/2007, n.235 - insediato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, è costituito dai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro, dai Referenti per le politiche giovanili presso i rispettivi Ambiti territoriali e dal Referente regionale presso la Direzione Generale delle Marche.

Il Presidente della Consulta, in caso di assenza, delega il Vicepresidente che ha diritto di voto. La validità delle sedute è data dalla presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 2

Presidente, segretario e supporto organizzativo

Il Coordinamento è presieduto dal Referente presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. La funzione di Segretario è svolta da uno dei componenti, individuato di volta in volta dalla commissione. Il Segretario provvede alla redazione del processo verbale, nel quale viene riportato il testo dell'ordine del giorno, i singoli interventi e l'



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

eventuale documentazione presentata. Qualora sia necessario il Coordinamento individua un moderatore della seduta.

Art. 3

Riunioni e sede

Il Coordinamento si riunisce presso la sede della Direzione Generale, in via XXV Aprile, 19 ad Ancona. Qualora si ritenga opportuno, è possibile convocare le riunioni del Coordinamento a rotazione, nei capoluoghi di provincia, sedi delle Consulte.

Art. 4

Durata

La durata del Coordinamento è speculare alla durata del mandato dei Presidenti delle Consulte.

Art. 5

Convocazione

Il Coordinamento si riunisce, dopo l'insediamento delle Consulte Provinciali, a seguito di convocazione del Direttore Generale ed ogni volta che particolari esigenze rendano necessario un incontro, anche su richiesta di una delle Consulte, sulle materie di cui al successivo art. 6. In via generale si prevedono indicativamente tre incontri all'interno di ciascun mandato. È possibile organizzare dei momenti di tipo seminariale.

Art. 6

Compiti e funzioni

L'Organo regionale ha essenzialmente funzioni di confronto e coordinamento rispetto all'attività delle Consulte provinciali, che conservano la loro autonomia in ambito provinciale.

In particolare deve:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

- ◆ rappresentare esigenze comuni delle Consulte e formulare proposte condivise al Direttore Generale;
- ◆ promuovere iniziative ed attività progettuali di carattere regionale;
- ◆ valorizzare e diffondere le iniziative e le migliori pratiche messe in atto dalle Consulte provinciali;
- ◆ promuovere la formazione e l'informazione ;
- ◆ definire modalità di estensione a livello regionale delle esperienze significative promosse da una o più Consulte Provinciali;
- ◆ formulare proposte circa l'utilizzo della somma destinata dal Direttore Generale alle attività a carattere regionale, nell'ambito dei finanziamenti per le iniziative complementari ed integrative di cui al D.P.R. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ promuovere lo sviluppo di una rete di relazioni con il territorio, con gli Enti Locali e con le Associazioni di volontariato.
- ◆ promuovere forme di raccordo con i coordinamenti delle altre regioni e con il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali.

Art. 7

Modalità di votazione

Le decisioni sono prese all'unanimità. Qualora questa non sia raggiunta, si passa alla votazione in forma palese , il cui diritto è attribuito ad ogni membro presente alla seduta. Le decisioni sono prese a maggioranza (metà più uno dei presenti).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Art. 8

Modalità di adozione e durata

Il presente regolamento è adottato a maggioranza (metà più uno)dei componenti presenti ed ha validità fino a sua eventuale modifica da parte del Coordinamento regionale, da adottarsi con la stessa modalità.

Art. 9

Designazione degli studenti membri dell'Organo Regionale di Garanzia

Il Coordinamento regionale designa i 2 studenti che faranno parte dell'Organo Regionale di Garanzia come previsto dall'art. 5 comma 3 del DPR 235/07.